

Tribunale di Bari  
Sez. FALLIMENTARE Bari

RG: 9 /2022

Il Giudice delegato,

letta la domanda di liquidazione dei beni presentata da Custode Morrone e Vincenza Fallacara ai sensi dell'art. 14 ter l. n. 3/2012;

rilevato che, con decreto del 20.7.2022, sono stati richiesti alcuni chiarimenti ed integrazioni;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter l. n. 3/2012;

rilevata la propria competenza;

letta la relazione particolareggiata predisposta dall'OCC;

esaminati gli atti;

ritenuto che la procedura di liquidazione debba necessariamente includere tutti i beni e le utilità percepiti nel corso della procedura con devoluzione ai creditori delle somme in giacenza, dei libretti di deposito, delle polizze ecc.

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni dei ricorrenti;

NOMINA

Liquidatore l'Avv. ORNELLA PAPIA;

DISPONE

che, nelle procedure esecutive già pendenti, non si proceda temporaneamente alla distribuzione o assegnazione delle somme ricavate nel procedimento in corso innanzi al G.E., dovendo procedervi il liquidatore nominato per farne propri gli effetti;

DISPONE

che, a cura del liquidatore la domanda ed il decreto siano comunicati ai creditori e pubblicati sui siti ufficiali del Tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari, con

spese a carico dell'istante, e che sia eventualmente disposta la annotazione sul registro delle imprese;

ORDINA

La trascrizione del decreto, equiparato all'atto di pignoramento ex art. 14 quinquies 3° co. l. n. 3/2012, nel registro immobiliare e presso il Pra

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio in liquidazione al Liquidatore, ad eccezione dell'autoveicolo indicati, stante la sua vetustà;

DISPONE

che entro il 31 dicembre di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria una relazione sull'attività svolta, con indicazione dell'attivo realizzato e delle spese sostenute, e sulle attività ancora in corso;

FISSA

Nell'importo pari alla pensione percepita da ciascuno dei ricorrenti la somma occorrente al mantenimento dei debitori ed esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter 6° co. lett. b) L. N. 3/2012, e che, conseguentemente, le ulteriori somme percepite dovranno essere versate al liquidatore per essere distribuite ai creditori, al netto dei prelievi fiscali e previdenziali;

AVVISA

Che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Bari 27/08/2022

Il Giudice delegato

Paola Cesaroni